

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

70 / 2023 del 14/03/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 113/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- nel proprio Piano Organizzativo Aziendale Strategico, approvato con delibera 302 del 2022, prevede, tra le funzioni in staff alla Direzione Generale, la figura di un Responsabile del Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

TENUTO CONTO che AREU, per l'applicazione degli specifici adempimenti connessi alla normativa sopra richiamata e non avendo al proprio interno personale con competenze tecnico – professionali adeguate, ha ritenuto necessario affidare, tramite convenzioni con altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, la funzione di Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale;

CONSIDERATO che in tale contesto AREU, sin dal 2014, ha attiva una collaborazione con l'ASST Santi Paolo e Carlo finalizzata all'acquisizione delle competenze, esperienza, e professionalità utili allo svolgimento della mansione relativa alla sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro nonché all'attuazione delle misure necessarie per prevenire e ridurre i rischi e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori di AREU;

TENUTO CONTO della peculiarità di AREU, la cui attività richiede un'articolazione della funzione su due versanti, da una parte, per il personale operante in AREU e, dall'altra parte, per l'attività svolta dagli operatori sul territorio, assicurando il coordinamento delle attività dei Servizi di prevenzione e protezione delle ASST e IRCCS pubblici impegnati nell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

DATO ATTO che la collaborazione riguarda la messa in atto di misure di prevenzione e protezione nonché di formazione negli ambiti inerenti l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, il coordinamento dell'attività di trasporto organi-tessuti-équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di Compensazione inerente le attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti;

VISTA la volontà di AREU di procedere, alla luce della positiva collaborazione, al rinnovo della predetta convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo al fine di continuare a garantire il proseguimento delle attività poste in essere;

PRESO ATTO dello scambio di corrispondenza tra AREU e ASST S. Paolo e Carlo con il quale è stata manifestata la disponibilità al rinnovo della convenzione e al proseguo dello

svolgimento dell'attività da parte del RSPP;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che la collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU, con presenza presso la sede dell'Agenzia stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate con la Direzione Strategica aziendale e a fronte delle specifiche esigenze del momento e che, per l'assolvimento dei compiti previsti, si stabilisce un impegno lavorativo presunto quantificabile, anche in considerazione della particolare struttura organizzativa di AREU, in 200/ore/medie lavorative annuali;

DATO ATTO che la collaborazione decorre sino al 31.12.2024, fatti salvi i pregressi rapporti intercorsi tra le Parti a partire dal 01.01.2023, a seguito di proroga di cui alla nota AREU prot. n. 34 del 2023, con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra AREU e ASST;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) avente a oggetto la collaborazione presso AREU di un dirigente dell'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento dell'attività quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
2. di dare atto che la collaborazione in oggetto è effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU, con presenza presso la sede dell'Agenzia stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, prevedendo un impegno lavorativo presunto quantificabile, anche in considerazione della particolare struttura organizzativa di AREU, in 200/ore/medie lavorative annuali;
3. di prendere atto che la predetta convenzione decorre dal 01/01/2023, a seguito di proroga di cui alla nota AREU prot. n. 34 del 2023, e sino al 31/12/2024 con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del

presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra AREU e ASST;

4. di stabilire che AREU provvede a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni a favore del professionista individuato dall'ASST;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria onnicomprensiva pari a € 80,00 + 22% IVA per € 17,60, per un totale di € 97,60, da calcolare su una stima media di 200 ore annue, pari a un importo annuo complessivo stimato in € 16.000,00 + 22% IVA per € 3.520,00 per un totale di € 19.520,00, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2023-2024 al conto n 30.20.33.37 "ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE" della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2- bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi re gistro ufficiale 4352 11-01-2021
	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI	
	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	
	TRA	
	l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in	
	Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.	
	Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo (di seguito per brevità	
	ASST), con sede in Milano Via di Rudinì n. 8, C.F./P. IVA 09321970965, in atto	
	rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, legale rappresentante pro tempore, nella sua	
	qualità di Direttore Generale.	
	Congiuntamente definite Parti.	
	PREMESSO	
	- che AREU ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale	
	(ASST)- Servizio di Prevenzione e Protezione, per coadiuvare la Direzione Aziendale	
	AREU e con il compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica,	
	obbligatoria per il Datore di lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale,	
	attraverso la quale ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,	
	relativi alla verifica e alla promozione del miglioramento della sicurezza e della	
	tutela della salute nei luoghi di lavoro.	
	- che da parte della S.C. Prevenzione e Protezione dell'ASST, è stata confermata la	
	disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre	
	le ordinarie attività istituzionali;	
	- che l'ASST Santi Paolo e Carlo possiede le competenze e le professionalità	
	necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art.	

pag. 1 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
	15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le	15, comma 2-
	prestazioni richieste;	bis della Legge n. 241/1990.
	- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende	Imposta di bollo pari a € 32,00.
	sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia	Assolta virtualmente
	all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;	ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	- che l'art. 84 comma 2 del CCNL Personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-	Autorizzazione AREU -
	2018, stabilisce che qualora l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale,	Agenzia delle Entrate n. agedp2mi re
	tecnico ed amministrativo sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una	gistro ufficiale 4352 11-01-2021
	particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori	
	dell'impegno di servizio.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta di AREU, si impegna ad	
	avviare una collaborazione per coadiuvare la Direzione Aziendale AREU e con il	
	compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica, obbligatoria per il Datore di	
	lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale, attraverso la quale ottemperare agli	
	obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi alla verifica e alla promozione del	
	miglioramento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.	
	La collaborazione di cui al precedente paragrafo viene effettuata d'intesa con la	
	Direzione di AREU e, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, riguarda	
	precisamente l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico	
	Emergenza (NUE) 112, la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e della Centrale	
	operativa integrata (COI), il coordinamento dell'attività di trasporto organi-tessuti-	
	équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di Compensazione inerente	

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2- bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi re gistro ufficiale 4352 11-01-2021
	alle attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, per le quali è	
	necessario provvedere a:	
	• elaborare e aggiornare il “documento di valutazione dei rischi”, che rappresenta	
	l'atto principale che il Datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare, al fine di conoscere	
	i rischi presenti negli ambienti di lavoro e di attuare le necessarie misure di	
	prevenzione e riduzione dei rischi per la salvaguardia della sicurezza e della salute	
	dei lavoratori. A tal fine vengono ispezionate le aree di lavoro, individuate le	
	eventuali fonti di rischio presenti in AREU e i lavoratori esposti, o potenzialmente	
	esposti a rischi, procedendo con la stima del danno e individuando le misure atte a	
	garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;	
	• proporre e sviluppare dei programmi di formazione e informazione per la sicurezza	
	del personale che presta servizio presso l'AREU;	
	• collaborare e redigere misure di prevenzione e procedure di sicurezza;	
	• ispezionare aree di lavoro, controllare le attrezzature, impianti e macchinari	
	affinché vengano garantite le misure di sicurezza;	
	• elaborare il piano interno di emergenza ed evacuazione e istruire gli operatori sulle	
	misure comportamentali da osservare in situazioni di pericolo d'incendio, di	
	allagamento ecc.	
	Deve essere inoltre assicurato, previa specifica indicazione e richiesta da parte	
	dell'AREU, un coordinamento con le iniziative intraprese dai Servizi di Prevenzione e	
	Protezione Aziendali - SPPA delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali sedi di Sala	
	Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU, al fine di omogeneizzare i	
	documenti, le azioni e i comportamenti tra le varie Articolazioni Aziendali Territoriali –	
	AAT dell'AREU.	
	Art. 1.1 Attività aggiuntive	
		pag. 3 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2- bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi re gistro ufficiale 4352 11-01-2021
	Oltre ai compiti istituzionali sopra citati, la presente convenzione prevede anche di:	
	esercitare attività di formazione a favore del personale, anche neoassunto, sui rischi connessi all'attività svolta, con modalità operative da determinare di volta in volta;	
	analizzare periodicamente gli infortuni verificatisi presso l'AREU, ivi compresi gli eventi che dovessero accadere presso le AAT, al fine di focalizzare e abbattere i pericoli esistenti nei luoghi di lavoro;	
	rilasciare pareri tecnici su aspetti connessi alla sicurezza;	
	partecipare a commissioni e <i>focus group</i> che riguardino incidenti occorsi o mancati;	
	svolgere funzioni di coordinamento e pianificazione in materia di sicurezza tra le varie strutture aziendali che collaborano con l'AREU;	
	indirizzare sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza ai provvedimenti legislativi in materia di igiene e sicurezza;	
	valutare e rilasciare pareri tecnici, per quanto di specifica competenza, sui progetti di ampliamento e ristrutturazione dei locali in uso all'AREU;	
	mantenere rapporti con gli Organi/Organismi preposti e partecipare ad eventuali ispezioni da parte degli stessi.	
	Art. 2	
	La collaborazione in parola sarà resa dal personale della S.C. Prevenzione e Protezione.	
	Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante un massimo di n. 200/ore/medie lavorative annuali.	
	La collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione di AREU, con presenza presso la sede dell'Azienda stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate con la Direzione aziendale e a fronte delle specifiche esigenze del momento.	
		pag. 4 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2- bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi re gistro ufficiale 4352 11-01-2021
	Art. 3	
	Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque,	
	compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun	
	modo l'attività della S.C. Prevenzione e Protezione dell'ASST Santi Paolo e Carlo.	
	L'AREU, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda,	
	previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, la tariffa oraria di euro 80,00=	
	omnicomprensive oltre IVA.	
	A tal fine l'AREU comunicherà mensilmente alla S.C. Area Accoglienza – CUP dell'ASST	
	(e-mail: protocollo@pec.asst- santipaolocarlo.it), l'avvenuta prestazione, indicando	
	giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della	
	fattura a carico di AREU.	
	L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e	
	infortuni.	
	Art. 4	
	Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 60 giorni data	
	fattura.	
	Dati per fatturazione:	
	Ragione Sociale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F./P.IVA 11513540960,	
	Codice Univoco YEEDM3	
	In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della	
	fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231	
	Art. 5	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con	
	l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle	
	Aziende contraenti.	

pag. 5 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	Art. 6	
	Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente	
	convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti	
	disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.	
	Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in	
	convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.	
	L'AREU garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e	
	tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento	
	dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i	
	dipendenti dell'ASST.	
	Art. 8	
	La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco	
	consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della	
	disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy	
	Europeo n. 679/2016 ("GDPR").	
	Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso	
	in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta	
	riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché	
	agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni	
	obbligo derivante dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016	
	("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. (Allegato A- Nomina	
	Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento	
	679/2016/UE).	

pag. 6 di 8

[illegible]

Atto
sottoscritto
con firma
digitale ai
sensi e per gli
effetti
dell'articolo
15, comma 2-
bis della
Legge n.
241/1990.
Imposta di
bollo pari a €
32,00.
Assolta
virtualmente
ai sensi
dell'art. 15 del
DPR 26/10/72
n. 642.
Autorizzazione
AREU -
Agenzia delle
Entrate n.
agedp2mi | re
gistrazione
ufficiale | 4352
| 11-01-2021